

ALLEGATO N.12 - Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d'opera con esperti ai sensi dell'art. 40 del decreto n. 44/2001 (Modificato con Delibera Consiglio d'Istituto N.98 del 28/09/2015)

Il seguente regolamento riguardante la Procedura, criteri di scelta e limite massimo di spesa per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa, ai sensi dell'art. 40 del D.I. n. 44/01 è parte integrante del regolamento di Istituto.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 40 del D.I. n. 44/2001, le procedure ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF.

Art. 2 – Procedura per la stipula dei contratti con esperti

1. I contratti con i Collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e per le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per l'inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità, o coincidenza di altri impegni di lavoro;

2. All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente verifica la disponibilità del personale interno in sede di Collegio Docenti o con un'altra forma di comunicazione a collaborare ai progetti del POF.

3. Qualora non esistano professionalità interne, il Dirigente Scolastico ricorre ad esperti esterni; il referente di progetto stabilisce le necessità culturali e/o disponibili e professionali per l'attività o l'insegnamento proposti, individuando così requisiti, titoli nonché l'eventuale esperienza maturata nel campo che gli esperti stessi devono possedere.

Ai sensi della normativa vigente, i contraenti devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione, almeno universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigiani, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

4. Per l'individuazione dell'avente titolo il Dirigente Scolastico terrà conto della spesa prevista e della tipologia di intervento richiesto per procedere all'affidamento dell'incarico attraverso: *procedura semplificata con affidamento diretto* o *selezione comparativa di candidati con avviso pubblico per il reperimento di esperti tramite licitazione privata*, ai sensi dell'art. 55, co. 6 del nuovo Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 163/06.

5. Sono, comunque, oggetto di procedura semplificata (come da Circolare n. 2/2008), e non si procede all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del Collaboratore, né si ottempera agli obblighi di pubblicità, gli incarichi rientranti tra le collaborazioni meramente occasionali, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese. Lo stesso vale per gli incarichi con compensi la cui previsione di spesa sia inferiore a € 2.000,00 o altro limite previsto.

I contraenti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa delle candidature effettuata sulla base dei titoli indicati nel bando di selezione. L'aggiudicazione ha luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché rispondente ai requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico in un particolare progetto.

1. Per i restanti casi si procede a selezione comparativa di candidati *con avviso pubblico per il reperimento di esperti tramite licitazione privata*. Il Dirigente Scolastico pubblicherà all'Albo e sul sito web dell'Istituto o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna specifico avviso nel quale siano esplicitati: modalità e termini per la presentazione delle domande; oggetto della prestazione; durata

del contratto; corrispettivo proposto e criteri di valutazione delle candidature che terranno conto dei seguenti indicatori:

INDICATORE	PESO
titoli culturali	20%
precedenti esperienze nell'Istituto valutate positivamente	30%
esperienze professionali	20%
qualità e pertinenza della qualificazione documentata rispetto agli obiettivi del servizio richiesto	10%
Minor/accettabile onere economico a carico dell'Istituto	20%

Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita commissione, composta da Docenti, a cui affidare compiti di istruzione della procedura e scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.

Il Dirigente affiderà l'incarico al candidato esperto che raggiunge la maggiore % rispetto agli indicatori utilizzati.

Art. 3 – Determinazione del compenso agli esperti esterni

1. Agli esperti provenienti dal comparto scuola il compenso per attività di docenza agli studenti è determinato dal CCNL in vigore al momento del conferimento dell'incarico.

2. In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere all'esperto esterno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste.

3. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione

4. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Art. 4 – Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.

2. Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell'imposta sul valore aggiunto, se dovuto, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- la precisazione che il corrispettivo economico viene liquidato nei termini delle prestazioni effettivamente documentate al termine delle attività didattiche
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale art. 2227 del C.C.

3. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico, qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

4. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.

5. I provvedimenti di incarico sono pubblicati sul sito web della scuola completi dell'indicazione del percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare corrisposto come stabilito dall'art. 3, comma 54 della L. 244/07.

Art. 5 – Limiti alla stipula del contratto con Collaboratori esterni

1. I contratti con i Collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.l. n. 44 dell'1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna

Art. 6 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001.

2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.

